



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA BONIFICHE
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

Prot. n° 4821 U.O. 4

del 21 NOV 2007

OGGETTO: Notifica Ordinanza commissariale n. 565 del 21 Novembre 2007.
Allegati n. 1

RACCOMANDATA A.R.

- 
- Alla Ditta Belvedere Benedetto
Contrada Masseria n. 15
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
- Alla Provincia regionale di Messina
Via Don Orione, is. 26 B
98124 - MESSINA
- Al Comune di Capo d'Orlando
Via Vittorio Emanuele, 7
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
- Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Bruno Giordano
98100 - MESSINA
- All' A.R.P.A. - Sicilia
Via Ugo La Malfa, 169
PALERMO
- Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
PALERMO

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque
Responsabile del procedimento - Geom. Salvatore Gambino
Tel. 091/675.92.20-675.92.12 - Fax 091/675.91.92
E-mail s.gambino@commissarioemergenzarifiutisicilia.it

Si notifica l'Ordinanza commissariale citata in oggetto, con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, ha modificato l'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 intestata alla Ditta Belvedere Benedetto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005, ha approvato il progetto di adeguamento proposto dalla Ditta Belvedere Benedetto, relativo al centro di raccolta di RAEE, come centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, sito nel Comune di Capo D'Orlando (ME), Contrada Masseria con Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 ed è altresì autorizzata la realizzazione dei lavori di adeguamento che dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data della presente Ordinanza.

Alla G.U.R.S. si invia, in duplice copia, estratto dell'ordinanza sopra citata, affinché proceda alla sua pubblicazione.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Gambino



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA BONIFICHE
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE** le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3538 del 28 luglio 2006 e n. 3569 del 5 marzo 2007, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO** l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di proroga fino al 31 Gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, nel territorio della Regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientali, pubblicati nella G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2007;
- VISTA** la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;

- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. n. 3569 del 5 marzo 2007;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO** il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTI** la legge 28/12/1993 n. 549, il decreto 20/09/2002 e il D.M. 03/10/2001;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte II che a far data dal 31 Luglio 2007, ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. 12 Aprile 1996;
- VISTA** l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte IV che a far data dal 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi);
- PRESO ATTO** che l'O.P.C.M. n. 3327/03 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana, la competenza di approvare i progetti ed autorizzare l'esercizio degli impianti di autodemolizione e rottamazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vigenti all'epoca di emanazione della stessa O.P.C.M. e che gli artt. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) della parte IV del sopra citato D.Lgs. n. 152/2006, nulla innovano in ordine ai compiti ed alle funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;

- VISTA** la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli indirizzi regionali per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
- VISTO** il D.Lgs. n. 209/1999, recante “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT);
- VISTO** il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO** il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO** in particolare l'art. 20 del suddetto decreto legislativo;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16.09.2004, con la quale questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 ha approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla Ditta Belvedere Benedetto con sede legale ed impianto in Contrada Masseria nel Comune di Capo D'Orlando, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, ha autorizzato la Ditta all'esercizio dell'attività per un periodo di cinque anni a partire dalla data della medesima ordinanza;
- VISTA** l'istanza della Ditta Belvedere Benedetto, con sede legale ed impianto in Contrada Masseria n. 15 nel Comune di Capo D'Orlando, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 17 Ottobre 2007 al n. 4357, con la quale chiede l'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005 e la modifica dell'art. 3 dell'Ordinanza

commissariale n. 1197 del 16/09/2004 con l'integrazione della fase di pressatura prevista dalla lettera i) del D. Lgs 209/03;

VISTO

il progetto allegato all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- verifica di valutazione di impatto ambientale
- piano di gestione;
- piano di bonifica del sito;
- stralcio I.G.M. - corografia - stralcio planimetrico - planimetria generale;
- planimetria con distribuzione dei vari settori;
- pianta delle coperture;
- planimetria relativa al trattamento delle acque;
- planimetria con l'ubicazione dei presidi antincendio;
- sezioni;
- disoleatore idrostatico - allaccio fognario - pavimentazione
- Relazione di valutazione di impatto acustico;

RITENUTO

di poter procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 alla modifica dell'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 aggiungendo la fase di pressatura prevista dalla lettera i) del D. Lgs 209/03;

RITENUTO

di poter procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005 all'approvazione del progetto di adeguamento proposto dalla Ditta Belvedere Benedetto;

RITENUTO

infine, di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 è così modificato:

“ **Art. 3:** la Ditta Belvedere Benedetto con sede legale ed impianto sito nella Contrada Masseria nel Comune di Capo D'Orlando (ME), è autorizzata, per cinque anni a partire dalla data della presente ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03;

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005, è approvato il progetto di adeguamento proposto dalla Ditta Belvedere Benedetto, relativo al centro di raccolta di RAEE, come centro di raccolta per la messa in sicurezza, la

demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, sito nel Comune di Capo D'Orlando (ME), Contrada Masseria con Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 ed è altresì autorizzata la realizzazione dei lavori di adeguamento che dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data della presente Ordinanza;

Art. 3

L'esecutività del progetto è comunque subordinata al rilascio da parte degli Enti competenti dei corrispondenti titoli autorizzativi prescritti dalle norme urbanistico-edilizie vigenti;

Art. 4

Ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs 152/06, i rifiuti oggetto della presente Ordinanza di autorizzazione sono identificati, ai sensi della direttiva 09.04.02, con i seguenti codici CER:

RIFIUTI SPECIALI

C.E.R.	DESCRIZIONE
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213;
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215;
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135;

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

C.E.R.	DESCRIZIONE
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere;
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212;
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;

Art. 5

La gestione dei codici CER di cui al superiore art. 4 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con Ordinanza n. 1197 del 16/09/2004;

Art. 6

La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà produrre a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;

Art. 7 I rifiuti di cui all'art. 3 della presente Ordinanza possono essere esclusivamente sottoposti alle operazioni di recupero e/o smaltimento di cui ai punti D15 ed R13 rispettivamente dell'allegato "B" e dell'allegato "C" al D. Lgs. 152/06;

Art. 8 Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 3 della presente Ordinanza dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal D.Lgs n. 151 del 25.07.2005 ed in particolare:

- 1) la raccolta dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico nonché durante la gestione di cui all'art. 6 della presente Ordinanza;
- 2) le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di trasporto;
- 3) devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
- 4) Devono essere:
 - a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
- 5) i materiali devono essere depositati in maniera separata per singola tipologia.
- 6) Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi.

Art. 9 Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

Art. 10 La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti.

- Art. 11** La ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge 28/12/1993 n. 549, al Decreto 20/09/2002 recante "Attuazione dell'art. 5 della legge 28/12/1993 n. 549 ." ed al D.M. 03/10/2001;
- Art. 12** Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005.
L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Sono fatte salve le competenze autorizzative di altri Enti od Organi, ivi compresa l'esecutività del progetto approvato.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento;
- Art. 13** Resta valida l'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 per quanto non espressamente modificato e/o integrato con la presente Ordinanza.
- Art. 14** La Provincia Regionale di Messina ed il Comune di Capo D'Orlando (ME), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza;
- Art. 15** Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li, 21 NOV. 2007



IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice CROSTA)